



COMUNE di PORTO AZZURRO

57036 Porto Azzurro (LI) Lungomare Paride Adami ☎ (0565) 921626 📠 921635
ufficio tecnico - Lavori Pubblici/Tutela del Territorio/Demanio
E.Mail enzo.bertelli@comune.portoazzurro.li.it

ORDINANZA N 42 DEL 11.07.2014

OGGETTO: Disciplina utilizzo banchine del porto di Porto Azzurro e Lungomare A. De Gasperi – Annullamento in autotutela dell'Ordinanza n. 39/2014.

I RESPONSABILI AREA TECNICA E VIGILANZA

- VISTA** la propria ordinanza n. 39 del 02.07.2014 relativa all'oggetto di cui sopra;
- VISTO** il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, contenente il “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, col quale è stato approvato il “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.C.M. del 04.11.1997 circa l'uso dei generatori;
- VISTI** gli artt. 28, 30, 45, 1161, 1164, 1174 e 1231 del R.D. del 30.03.1942 n° 327 (“Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione”), nonché gli artt. 27, 28, 59, 72, 74, 79 e 80 del D.P.R. del 15.02. 1952 (“Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione”);
- VISTO** il Decreto Legislativo 267/2000;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 e la Legge Regionale 01.12.1998 n. 88;
- VISTO** il D.P.C.M. 31.12.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regionied Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;
- VISTO** che sono state rilevate parziali incongruenze nel testo della citata Ordinanza e ritenuto necessario ed urgente correggere le stessa nelle parti ritenute viziate al fine di garantire la conformità e coerenza con le normative in materia;

ORDINANO

Articolo 1 (Disposizione generale)

In via di autotutela, ex art. 21 Nonies, della Legge 241/1990, l'annullamento dell'Ordinanza n. 39 del 02.07.2014 avente per oggetto “Disciplina utilizzo banchine del porto di Porto Azzurro e Lungomare A. De Gasperi”

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati il personale della Polizia Municipale di Porto Azzurro, il personale militare delle Capitanerie di Porto e tutti gli altri Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

I contravventori incorreranno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e se non provoca intralcio alle attività portuali ai sensi del Codice della Strada, oltre che ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse.

La presente ordinanza abroga ogni prescrizione diversa o contraria precedente e in ogni altra disposizione ad essa collegata.

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, territorio entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il Responsabile Area di Vigilanza
Antonio LAMBARDI



Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI